Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 marzo 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1948, n. **1649.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Pensionato Livia Cavalieri Gallerani », con sede in Cento (Ferrara).

N. 1649. Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Pensionato Livia Cavalieri Gallerani », con sede in Cento (Ferrara), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. **1650.**

Autorizzazione alla Scuola tecnica industriale « Plana » di Torino ad accettare una donazione.

N. 1650. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola tecnica industriale « Plana » di Torino, viene autorizzata ad accettare la somma di L. 200.000 (duecentomila) costituita da titoli di rendita pubblica al 5 % donata per L. 100.000 dal prof. Edoardo Galgano e per L. 100.000 dal personale e dagli alunni della Scuola stessa e da altri allo scopo di istituire, con il relativo reddito annuo, una borsa di studio da intitolarsi al nome della professoressa Angelica Galgano e da assegnarsi ad un allievo della Scuola suddetta, che si distingua nello studio della matematica.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. **1651.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Madonna e di San Giovanni Battista, con sede in Belforte del Chienti (Macerata).

N. 1651. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Madonna e di San Giovanni Battista, con sede in Belforte del Chienti (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. **1652.**

Ricostituzione in ente autonomo dell'Accademia Pontaniana di Napoli e approvazione dello statuto della « Società nazionale di scienze, lettere e arti in Napoli ».

N. 1652. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia Pontaniana di Napoli viene ricostituita in ente giuridicamente ed amministrativamente autonomo e la Società reale di Napoli assume la denominazione di « Società nazionale di scienze, lettere e arti in Napoli » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. **1653.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Meda del comune di Velo d'Astico (Vicenza).

N. 1653. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 22 aprile 1946, integrato con postilla 24 gennaio 1948, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Meda del comune Velo d'Astico (Vicenza), viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa della SS.ma Trinità, sede del nuovo Ente curato, e la chiesa stessa viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 2500, da Antonio Viero, un appezzamento di terreno dell'estensione di are 6,86.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1949

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1948.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677;

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2214, relativo allo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, concernente la trasformazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1945, con il quale l'avv. Francesco Maglietta è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi di amministrazione dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1948, il dott. Giuseppe Frignani è nominato presidente dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

Art 2.

Dalla stessa data l'avv. Francesco Maglietta cessa dalla carica di commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare ».

Roma, addì 30 novembre 1948

p. *Il Ministro ad interim per l'Africa italiana*
BRUSASCA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1949
Registro Africa italiana n. 11, foglio n. 59.

(859)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1948.

Autorizzazione al Monte di Bologna ad esercitare in regime di Magazzini generali, deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate e revoca dell'autorizzazione provvisoria concessa con decreto Ministeriale 10 maggio 1948.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza il Monte di Bologna a ricevere in deposito, nei Magazzini di viale Angelo Masini n. 24, merci estere, nazionali e nazionalizzate;

Considerato che a seguito degli eventi bellici, i predetti impianti andarono distrutti e che con decreto Ministeriale 10 maggio 1948, il Monte di Bologna venne, in via provvisoria, autorizzato ad esercire in regime di Magazzini generali i locali sotterranei della propria sede, siti in via del Monte n. 1 e via Malvasia nn. 24-26;

Vista l'istanza 9 ottobre 1948, con la quale il Monte di Bologna fa presente di aver provveduto alla parziale ricostruzione dei propri Magazzini generali principali in via Guelfa n. 1, con raccordo alla stazione ferroviaria di Bologna, bivio San Vitale;

Vista la deliberazione n. 253, in data 26 ottobre 1948, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione provvisoria concessa col decreto Ministeriale 10 maggio 1948, di cui nelle premesse.

Art. 2.

Il Monte di Bologna è autorizzato a esercire in regime di Magazzini generali, pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, i nuovi impianti di via Guelfa n. 1, con raccordo alla stazione ferroviaria di Bologna, bivio San Vitale.

Art. 3.

Ai depositi effettuati nei Magazzini di cui al precedente art. 2 si applicano il regolamento e le tariffe, di cui al decreto Ministeriale 11 marzo 1948.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1948

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAVALLI

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(881)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1949.

Obbligatorietà della lotta contro le arvicole nelle provincie di Caserta e Salerno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1700;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1948, 10 gennaio 1949 e 1° febbraio 1949 che stabiliscono la obbligatorietà della lotta contro le arvicole nelle provincie di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Campobasso, Avellino e Benevento;

Viste le successive segnalazioni degli organi tecnici della Campania, secondo le quali sarebbe in atto una infestazione dei citati roditori anche nelle provincie di Caserta e Salerno;

Riconosciuta l'opportunità di adottare, anche in queste Provincie, misure intese ad impedire che l'infestazione di arvicole subisca incremento ed arrechi danni alle coltivazioni;

Considerato che più concreti risultati dalle operazioni di difesa — già incoraggiate dal Ministero dell'agricoltura nei Compartimenti delle Puglie, della Lucania e degli Abruzzi e della Campania — possono ottenersi solo quando tutti gli agricoltori delle zone colpite seguano ed attuino, i consigli e le prescrizioni dettate dagli organi tecnici locali;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro le arvicole, limitatamente all'anno 1949, è resa obbligatoria nelle provincie di Caserta e Salerno.

Art. 2.

L'Osservatorio di fitopatologia di Portici, competente per territorio, detterà le norme tecniche secondo le quali dovranno essere effettuate le operazioni di difesa per parte degli agricoltori interessati e sorveglierà l'andamento generale delle operazioni medesime.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Caserta e Salerno — nella loro qualità di Commissariati provinciali per le malattie delle piante — cureranno l'applicazione delle disposizioni tecniche impartite ed interverranno di ufficio a carico degli inadempienti.

Art. 4.

I Prefetti delle provincie di Caserta e Salerno, prescriveranno agli agricoltori, con proprie ordinanze, gli obblighi ad essi derivanti in conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto, del quale, peraltro, disporranno la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali delle rispettive Provincie e l'affissione all'albo pretorio dei vari Comuni.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in applicazione il 20 febbraio 1949, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1949

Il Ministro: SEGNI

(823)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1949.

Tipi dei prodotti derivati del tabacco e tariffa dei prezzi di vendita.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Ritenuta la necessità di variare i tipi ed il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati del tabacco per adeguarli all'aumentato costo di produzione degli stessi;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1949, i tipi dei prodotti derivati del tabacco e la tariffa dei prezzi di vendita sono determinati come segue:

Nicotina al 97-98 % allo stato sciolto, per kg.	L.	6.000
Solfato di nicotina al 50 % in volume:		
allo stato sciolto, per kg. convenzionale (litro)	»	2.300
latte da kg. 1 convenzionale (litro)	»	2.750
Insetticida Monital:		
latte da kg. 5	L.	2.500
latte da kg. 10	»	4.850
latte da kg. 25	»	11.850
Estratto di tabacco:		
allo stato sciolto, per kg.	»	275
latte da kg. 2	»	700
latte da kg. 10	»	3.300
latte da kg. 25	»	7.800

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1949
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 61. — EMANUELE

(884)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1949.

Soppressione del Fondo assistenza malattia Africa italiana e devoluzione dell'amministrazione e gestione del Fondo stesso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1936, col quale veniva devoluto alla ex Federazione nazionale delle Casse mutue dell'industria, l'assistenza malattie dei prestatori d'opera nelle colonie affidandone l'amministrazione e la gestione ad apposito Fondo assistenza malattie Africa orientale;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1940, per il quale il Fondo assistenza malattia Africa orientale assumeva la denominazione di Fondo assistenza malattie Africa italiana;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, con la quale fu costituito l'Ente mutualità Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori, oggi Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1944, relativo alla nomina di un commissario straordinario per la gestione del Fondo assistenza malattia Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla amministrazione e gestione dell'assistenza malattia dei prestatori d'opera, di cui al decreto Ministeriale 7 maggio 1936 e al decreto Ministeriale 15 novembre 1940, viene provveduto direttamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed in conseguenza il Fondo assistenza malattia Africa italiana è soppresso.

Sono trasferiti di pieno diritto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, il patrimonio, i

crediti, le garanzie, i diritti, le ragioni ed azioni, nonchè le obbligazioni comunque spettanti al Fondo assistenza malattia Africa italiana.

Art. 2.

L'attuale commissario straordinario del Fondo assistenza malattia Africa italiana cessa da tale incarico con la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dalla data di tale pubblicazione.

Roma, addì 1° marzo 1949

p. *Il Ministro ad interim per l'Africa italiana*
BRUSASCA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(860)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1949.
Sostituzione di un membro supplente della Deputazione per la Borsa valori di Roma, in rappresentanza dell'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1949, n. 13, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1949;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1949, n. 3547, con la quale il presidente della Deputazione per la Borsa valori di Roma comunica che il signor Arnaldo Cacchi, confermato deputato supplente per il 1949, in rappresentanza dell'Istituto di emissione, è recentemente deceduto;

Vista la lettera in data 19 successivo, n. 28094, con la quale la Banca d'Italia, nella sua qualità di esercente le Stanze di compensazione, designa, in sostituzione del predetto signor Cacchi, l'avv. Luigi Riccardo Vicario, reggente la locale sede della Banca stessa;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla integrazione dei componenti della Deputazione di Borsa come sopra indicato;

Decreta:

L'avv. Luigi Riccardo Vicario è nominato membro supplente della Deputazione per la Borsa valori di Roma per l'anno 1949, in rappresentanza dell'Istituto di emissione, in sostituzione del signor Arnaldo Cacchi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(867)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 febbraio 1949.
Proroga della gestione commissariale per l'amministrazione del comune di Capitignano (L'Aquila).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1948, fu sciolto il Consiglio comunale di Capitignano e fu nominato commissario straordinario del Comune il dott. Pietro Di Salvo funzionario di prefettura, insediatosi nella carica sotto la data del 14 novembre 1948.

L'Amministrazione dell'Ente venne sciolta ai sensi dell'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per gravi irregolarità commesse e violazione di obblighi imposti per legge, malgrado che l'Amministrazione medesima fosse stata più volte richiamata, con esito però negativo, all'osservanza di essi.

Il commissario straordinario succeduto alla disciolta Amministrazione, oltre che ad assicurare l'ordinario funzionamento dei servizi comunali ha dovuto affrontare un duplice compito: eliminare le irregolarità commesse e risollevare, altresì, la civica azienda dallo stato di disordine e di abbandono in cui essa versava, allo scopo di avviarla verso un assetto amministrativo e finanziario rispondente e conforme alle prescrizioni di legge.

Tale compito il commissario predetto non ha potuto però esaurire entro il termine prescritto, sia per la complessità di esso e sia per le difficoltà incontrate nel realizzarlo.

Difatti, fra l'altro, il commissario deve, a causa del lungo tempo occorso per l'esame di titoli costitutivi delle proprietà comunali, procedere ancora a disciplinare il godimento dei pascoli comunali, nei cui riguardi maggiormente si verificarono, nel passato, gli abusi degli amministratori e dei naturali del luogo.

E poichè si ravvisa la necessità che l'assetto di tutti i servizi comunali venga completato, con la dovuta urgenza e nella maniera più soddisfacente, dal commissario straordinario, e ciò anche per agevolare il compito dell'Amministrazione che risulterà eletta dalla prossima convocazione dei comizi elettorali, è necessario che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi, ai sensi del primo comma dello articolo 323 del testo unico sopraindicato.

A ciò può provvedersi con proprio decreto, giusto il disposto dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, numero 530.

L'Aquila, addì 14 febbraio 1949

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1948, con il quale fu sciolto il Consiglio comunale di Capitignano (L'Aquila) e fu nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune il dott. Pietro Di Salvo, funzionario di prefettura;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale per l'amministrazione provvisoria del comune di Capitignano (L'Aquila) è prorogata di mesi tre.

Il dott. Pietro Di Salvo, funzionario di prefettura, resta confermato nella carica di commissario straordinario.

L'Aquila, addì 14 febbraio 1949

Il prefetto: STELLA

(825)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 154 del 25 febbraio 1949, riguardante il prezzo del rame blister provenienza Interim-aid ed il prezzo degli anticrittogamici a base di rame.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 154 del 25 febbraio 1949 ha adottato le seguenti decisioni:

I) MERCI INTERIM-AID

11. *Rame blister.* — Il prezzo di cessione alle ditte assegnatarie del rame blister Interim-aid viene stabilito in L. 330 al kg. con l'obbligo da parte delle ditte stesse di effettuare il finanziamento completo del loro acquisto entro e non oltre il 15 marzo prossimo.

Per la merce finanziata e non ritirata entro il 15 marzo, saranno a carico dell'acquirente le ulteriori spese di magazzinaggio, come le altre spese gravanti sulla merce.

II) SOLFATO DI RAME E OSSICLORURO DI RAME

Sono confermate le disposizioni contenute nelle circolari n. 48 del 4 febbraio 1948 e n. 59 del 21 febbraio 1948 che hanno stabilito i prezzi massimi di vendita del solfato di rame e dell'ossicloruro di rame.

(878)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al P. R. 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 19.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 382792, serie V, dell'importo di L. 200, rilasciata il 12 marzo 1941 dall'Esattoria comunale di Iglesias, per il versamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % dovuta dalla ditta « Loni Luigi ed Efisio fu Priamo », iscritta all'art. 24 del ruolo fabbricati del comune di Iglesias, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito, a favore di Loni Luigi fu Priamo.

Pertanto, ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5005)

Diffida per smarrimento di fogli compartimentali di titoli

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906): n. 84082, di annue L. 182 e n. 112618 di annue L. 63, intestati a Cermelli Giuseppe fu Stefano Domenico, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria), con ipoteca dotale a favore di Piccione Rosalia fu Guglielmo Filippo; n. 84362 e n. 116683, di annue L. 70 ciascuno, intestati a Piccione Rosalia fu Guglielmo Filippo, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria): n. 218786 di annue L. 70, n. 308979 e n. 394599 di annue L. 35 ciascuno, intestati a Cermelli Adelaide fu Giuseppe moglie di Bottero Giovanni, dom. in Alba (Cuneo).

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degl'interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 ottobre 1948

(5007) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 55

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 9 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,275
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,175
Redimibile 3,50 % 1934	70,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,25
Id. 5 % 1936	92,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,725
Id. 5 % convertiti 1951	99,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 9 marzo 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare e per la estrazione e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni della Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » - Terza emissione. (Approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 3 marzo 1949).

I. — *Caratteristiche dell'emissione.*

La terza emissione di obbligazioni a premi Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (4,50 % Elfer) si compone di n. 50.000.000 di obbligazioni di L. 500 ciascuna, ed è divisa in 25 serie di 2.000.000 di obbligazioni ciascuna, controdistinte con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U, V, Z, K, W, X e Y.

Le obbligazioni sono rappresentate, nella circolazione, da titoli dei tagli da 10, 25, 50, 100 e 1000 obbligazioni. Tali titoli portano, oltre ai numeri delle obbligazioni da essi rappresentate, una propria distinta numerazione per ciascun taglio. Ogni serie si compone dello stesso numero di titoli dei vari tagli, aventi identica numerazione preceduta dalla lettera distintiva della serie.

Le obbligazioni sono ammortizzabili entro il 1° gennaio 1967, al più tardi, mediante estrazioni annuali a sorte.

Nei primi dieci anni, e cioè dal 1949 al 1958, vengono sorteggiate, sulle obbligazioni in circolazione, carte di libera circolazione in 1ª classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese, in ragione di n. 400 carte per ogni serie di n. 2.000.000 di obbligazioni.

II. — *Operazioni di sorteggio.*

I sorteggi per l'ammortamento delle obbligazioni e per l'assegnazione delle carte di libera circolazione hanno luogo annualmente alla data del 15 marzo, e sono preannunciati con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 28 febbraio precedente la data del sorteggio.

Il sorteggio per l'ammortamento viene effettuato sui numeri che controdistinguono i titoli dei vari tagli emessi, mentre quello per l'assegnazione delle carte di libera circolazione viene effettuato sui numeri che controdistinguono le obbligazioni rappresentate dai titoli.

Le estrazioni a sorte, sia per l'ammortamento, sia per l'assegnazione delle carte di libera circolazione, vengono effettuate per una sola serie, considerandosi estratti per il rimborso e per l'assegnazione delle carte, rispettivamente, i titoli e le obbligazioni, aventi pari numerazione, delle altre 24 serie.

Ai fini dell'ammortamento, per ogni numero effettivamente estratto dalle urne si considerano sorteggiati tutti i titoli in circolazione - quali risultano dal ruolino di emissione — appartenenti alla serie di 50 numeri consecutivi, delimitata dai due numeri multipli di 50, nella quale è compreso quello effettivamente estratto. Dell'ultima serie di numeri risultante così sorteggiata, si utilizzano per l'ammortamento tanti numeri consecutivi, a partire dal più basso, quanti ne occorrono per completare il quantitativo dei titoli da rimborsare.

Il sorteggio delle obbligazioni per l'assegnazione delle carte di libera circolazione viene invece effettuato per singoli numeri.

L'imbussolamento delle schede e le operazioni di sorteggio hanno luogo con le modalità previste nelle « Norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » e Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1933, n. 259.

III. — *Rilascio della dichiarazione per la concessione delle carte di libera circolazione.*

Le carte di libera circolazione possono essere utilizzate per un mese, a scelta dell'obbligazionista, entro il periodo dal 1° luglio dell'anno del sorteggio al 30 giugno dell'anno successivo. Esse saranno consegnate dal competente capo compartimento delle Ferrovie dello Stato dietro esibizione ed in conformità di apposita dichiarazione da rilasciarsi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, su domanda degli interessati.

La domanda dovrà essere presentata alla Banca d'Italia, in doppio esemplare, insieme col titolo comprendente l'obbligazione sorteggiata, e dovrà indicare:

a) taglio, serie e numero e del titolo, con la specificazione del numero dell'obbligazione sorteggiata e della data della estrazione;

b) nome, cognome e paternità della persona autorizzata a ritirare la dichiarazione per la concessione della carta ed il titolo depositato.

Per i titoli al portatore la domanda sarà sottoscritta dall'esibitore.

Per i titoli nominativi la domanda sarà sottoscritta dagli intestatari o dai loro aventi diritto. Se gli intestatari sono enti o persone che non hanno la libera disponibilità dei propri beni, la domanda sarà sottoscritta dai loro legali rappresentanti.

Se i titoli nominativi sono soggetti a vincolo di usufrutto o di dote, la domanda sarà sottoscritta dal titolare della nuda proprietà in concorso con l'usufruttuario, o, rispettivamente, dai coniugi.

La domanda dovrà indicare col nome, cognome, paternità, la persona alla quale dovrà essere rilasciata la carta di libera circolazione e che potrà essere:

a) nel caso di titoli intestati o spettanti a più persone: uno fra gli intestatari o gli aventi diritto;

b) nel caso di titoli vincolati a dote· uno dei coniugi;

c) nel caso di titoli vincolati ad usufrutto: il titolare della nuda proprietà o l'usufruttuario; qualora siano più di uno i titolari della nuda proprietà o gli usufruttuari, uno di essi;

d) nel caso di titoli di proprietà di enti: uno dei rappresentanti legali o dei funzionari dell'ente stesso;

e) nel caso di titoli intestati a persone che non hanno la libera disponibilità dei propri beni: l'intestatario o uno degli intestatari, ovvero il legale rappresentante

All'infuori di questi casi la carta di libera circolazione sarà rilasciata all'esibitore, se trattasi di titolo al portatore e all'intestatario, se trattasi di titolo nominativo.

Se a favore di una stessa persona saranno sorteggiate più carte di libera circolazione, una di questa sarà assegnata secondo le norme che precedono, mentre le altre saranno assegnate alle persone che il beneficiario avrà indicato nella domanda.

I possessori di obbligazioni sorteggiate, che non presentino la domanda alla Banca d'Italia entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del sorteggio, decadono da ogni loro diritto.

La Banca d'Italia, dopo avere accertato:

a) che le indicazioni contenute nella domanda corrispondano al titolo presentato;

b) che l'obbligazione sia stata effettivamente sorteggiata;

c) che sul titolo non sia stato già annotato il rilascio della richiesta dichiarazione;

d) che, per le domande presentate da enti o da intestatari di certificati nominativi, le domande stesse siano state sottoscritte, rispettivamente, dai legali rappresentanti degli enti o degli intestatari dei certificati;

trasmetterà le domande al Consorzio, munendole di apposita dichiarazione di regolarità, e tratterrà presso di sè in deposito il titolo presentato, se al portatore, e lo invierà al Consorzio insieme con la domanda, se nominativo.

Entro un periodo massimo di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Consorzio — dopo gli opportuni riscontri e ove non risultino impedimenti di qualsiasi specie — rilascerà le apposite dichiarazioni, che, insieme ai titoli depositati, verranno consegnate, per il tramite della Banca d'Italia, alle persone all'uopo autorizzate nella domanda stessa. A tergo dei titoli al portatore, la Banca provvederà ad apporre uno speciale timbro, dal quale risulti l'avvenuto rilascio della dichiarazione.

Le predette dichiarazioni sono staccate da registri a matrice e portano il bollo a secco del Consorzio di credito per le opere pubbliche e la firma del direttore generale o quelle congiunte di due capi servizio del Consorzio stesso.

Esse dovranno essere esibite, a cura degli interessati, alle competenti Direzioni compartimentali delle Ferrovie dello Stato, con la richiesta, all'atto della esibizione, del periodo di utilizzazione desiderato.

(883)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 3 agosto 1948, n. 11018, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

1) dott. Leone Balice, vice prefetto.

Membri:

2) prof. Alessandro Alessandrini;
3) prof. Luigi Fontana;
4) dott. Franco Sganga;
5) dott. Pirro Zanotti.

Segretario:

dott. Ugo Messina.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Ravenna.

Roma, addì 11 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(787)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale del concorso a sessantanove posti di contabile in prova nel personale della Marina militare, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 11 novembre 1947.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, con il quale è stato indetto un concorso, riservato ai reduci, per esami a sessantanove posti di contabile in prova nel personale dei contabili della Marina militare;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1948, con il quale veniva prorogato di sessanta giorni il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione,

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1948, con il quale è stato modificato il citato decreto Ministeriale 11 novembre 1947, (art. 7);

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1948, con il quale è stata composta la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 126, nel quale è formata la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di concorso;

Riconosciuto ai sensi dell'art. 44 del citato regio decreto 2960, la regolarità del procedimento dell'esame;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per esami, riservato ai reduci, a sessantanove posti di contabile in prova nel personale dei contabili della Marina militare, bandito con decreto Ministeriale 11 novembre 1947·

1)	Tascini Raoul	punti	18,95
2)	Contegiacomo Giovanni	»	17,97
3)	Carrubba Fortunato	»	17,52
4)	Dragonetti Vivaldo	»	17 —
5)	Sangiorgi Fernando	»	16,75
6)	Cuomo Vincenzo		16,58
7)	Forte Memmo	»	16,50
8)	Montemagno Carlo	»	16,25
9)	Sammarco Eugenio	»	16,10
10)	Romano Carlo	»	16,08
11)	Bianchi Aldo	»	16,05
12)	Ballani Elio	»	15,43
13)	Pelillo Giovanni	»	15,37
14)	Fianchini Giuseppe	»	15,27
15)	Pavia Angelo	»	15,04
16)	Pugliese Alessandro	»	15,01
17)	De Conno Pasquale	»	15
18)	Cristiano Paolino	»	14,98
19)	Staccioli Marcello	»	14,95
20)	Folliero Giacinto	»	14,93
21)	Prizzi Raimondo	»	14,92
22)	Ficini Costantino	»	14,83
23)	Corradini Wando		14,44
24)	Previati Sergio	»	14,33
25)	Tonielli Amelio	»	14,25
26)	Piazza Vittorio	»	14,17
27)	De Marco Michele	»	14 —
28)	Arrica Filippo	»	13,85
29)	Tartari Mario	»	13,70
30)	Castriotta Raffaele	»	13,60
31)	Coppola Vincenzo	»	13,50
32)	Esposito Sergio	»	13,40
33)	Giordani Gino	»	13,30
34)	Testa Armando	»	13,25
35)	Laudini Francesco	»	13,24
36)	Jacoella Giulio	»	13,08
37)	Milioni Riccardo	»	13,06
38)	Cristella Francesco	»	13,04
39)	Ricci Antonio	»	13,02
40)	Mazzullo Bartolo	»	13 —

Art. 2.

I predetti, nello stesso ordine di cui al precedente articolo, sono dichiarati vincitori del citato concorso per esami, riservato ai reduci, a sessantanove posti di contabile in prova nel personale dei contabili della Marina militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1949
Registro Marina militare n. 3, foglio n. 415. — CILLO

(868)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.